

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI INTORNO AD ALCUNI PAESI ESTERI

Francia (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — A causa dell'aumentato prezzo del carbone cock i proprietari di fornaci nel distretto di Longwy (Meurthe-et-Moselle) hanno dovuto in parte sospendere i lavori e licenziare gli operai stranieri.

Gli operai i quali rimpatriarono per passare l'inverno in famiglia, difficilmente nella prossima primavera troveranno il loro lavoro.

Svizzera (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — Anche nella Svizzera si prevede che nell'anno in corso non vi sarà richiesta di mano d'opera straniera tanto abbondante come negli anni decorsi. Gioverà pertanto che i nostri emigranti, prima di recarsi in qualsiasi località della Federazione, si rivolgano per informazioni e consiglio al R. Ufficio dell'emigrazione italiana nella Svizzera (Ginevra, Grand' Rue, 3).

Svizzera (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — *Diminuzione di lavori edilizi.* — Si ha da Zurigo che le nuove costruzioni non avranno quest'anno il numero e l'importanza di quelle degli anni scorsi, per cui molto difficilmente tutti gli operai colà convenuti potranno trovare occupazione a Zurigo e nei dintorni.

Svizzera (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908). — La situazione del mercato del lavoro nella Confederazione svizzera continua ad essere poco favorevole, per cui s'invitano nuovamente gli operai italiani a non accogliere profferte di occupazione senza chiedere dapprima informazioni al R. Ufficio dell'Emigrazione italiana che ha sede in Ginevra (Grand' Rue n. 3).

Per quanto concerne l'emigrazione nel Vallese come, del resto, per ogni altro Cantone della Confederazione, si rammenta alle nostre autorità e agli operai interessati che è assolutamente

indispensabile il *passaporto per l'estero*. Giova, in proposito, notare che il ritardo a conseguire il passaporto (ritardo raramente inferiore ad un mese quando vien richiesto per mezzo dell'autorità consolare), può esporre a gravi multe seguite dall'espulsione; inoltre, il cosiddetto foglio provvisorio, che si rilascia nell'attesa del *nulla osta*, può dal Console, per varie ragioni, venire rifiutato.

Austria-Ungheria (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console generale in Fiume comunica che, a causa della crisi finanziaria che attualmente si verifica nella Croazia e nell'Ungheria, sono aggravate le conseguenze della crisi edilizia preesistente.

Il novanta per cento degli operai indigeni — aumentato da coloro che di recente rimpatriarono dagli Stati Uniti a causa della grave depressione economica anche colà esistente — si trovano sprovvisti di lavoro, ed è facile prevedere che tale situazione non potrà che aggravarsi nella prossima primavera per la consueta immigrazione di mano d'opera estera.

Germania (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — A causa della depressione del mercato del lavoro aumenta in Germania il numero degli operai disoccupati e da più parti sono quindi invocate misure repressive dell'immigrazione della mano d'opera estera.

Si prevede che nella prossima primavera vi sarà in Germania una limitazione non lieve di tutti quei lavori nei quali vengono di preferenza occupati gli operai italiani.

Nella Vestfalia e nelle province renane le ferriere, le acciaierie, gli opifici hanno ridotto di molto la loro produzione, avendo le imprese adottato il sistema di non surrogare gli operai che per una causa qualsiasi abbandonino il lavoro; come pure il sindacato dei produttori di mattoni ha deciso di ridurre nell'anno in corso la produzione dei mattoni del 60 per cento.

Nelle stesse province e nella Lorena si prevede anche un sensibile disagio nelle imprese edilizie ed affini (come le fabbriche

di calce), nelle quali trovavano di solito occupazione numerosi nostri emigranti (muratori, manovali, terrazzieri ecc.).

La difficoltà della situazione è aggravata dal fatto che già si riversano nella Prussia renana e nella Vestfalia operai di altre nazionalità, i quali, a causa della crisi finanziaria nord-americana, quest'anno non si recano negli Stati Uniti.

Germania (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — Gli operai italiani che, senza chiedere le opportune informazioni, si recano in questi giorni in Germania, rischiano di rimanere disoccupati e dovranno sobbarcarsi alla spesa di viaggiare di luogo in luogo per trovare un lavoro forse assai male retribuito: i salari sono assai più bassi delle tariffe solite; anche quando hanno trovato lavoro, la maggior parte sono costretti a rimanere spesso per parecchi giorni disoccupati; i cottimi sono fatti in modo che con essi molte volte si guadagna meno che a giornata.

Quelli che a casa hanno qualche cosa faranno meglio a non trascurare le loro faccende e a lavorare per un modesto guadagno, perchè, a causa dei diminuiti guadagni in Germania e delle giornate di disoccupazione e delle spese di viaggio per cercare lavoro in diversi posti, anche quelli che hanno la fortuna di potersi occupare, a conti fatti, se levano le spese di viaggio di andata e ritorno, finiscono per non guadagnare di più che a casa, quando non ci rimettano i loro risparmi.

Germania (Circolare n. 201, in data 20 Maggio 1908). — Verificandosi tuttora una forte disoccupazione in alcune parti della Germania, si raccomanda agli operai italiani di non recarsi in quello Stato senza assumere preventivamente le opportune informazioni sulle condizioni locali della mano d'opera. Assolutamente sconsigliabile è poi l'emigrazione a Lipsia ove si lamenta in questi giorni una grande disoccupazione non solo degli operai italiani, ma anche dell'elemento operaio indigeno.

A Monaco di Baviera si trovano pure privi di lavoro molti operai italiani, specie terrazzieri, i quali erano stati attratti colà dalle false lusinghe di arruolatori clandestini.

Lussemburgo (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Addetto dell'emigrazione in Colonia riferisce che nel Granducato di Lussemburgo quest'anno la produzione del ferro è necessariamente ridotta. Anche nel Lussemburgo gli operai non furono finora licenziati; ma, ove abbandonino il lavoro, non sono surrogati da altri.

Con tale sistema, nelle miniere di ferro del Granducato, ove trovano occupazione annualmente circa diecimila operai nostri, il contingente operaio è già diminuito della metà.

Rumania (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — La R. Legazione in Bucarest riferisce che si prevede per quest'anno in tutta la Rumania un ristagno nei lavori, che renderà quasi impossibile l'occupazione di operai stranieri.

A questo proposito gioverà anche richiamare l'attenzione delle nostre autorità e dei Comitati per l'emigrazione sulle norme che regolano l'ammissione degli stranieri nella Rumania.

1° Per entrare in Rumania, tutti gli stranieri devono essere muniti di regolare passaporto per l'estero, non scaduto e *vistato da un console rumeno*;

2° Non è permesso l'ingresso in Rumania di *squadre o comitive* di operai, se questi non possano comprovare di aver già lavoro assicurato, mediante *regolare contratto scritto*, e se chi li ingaggiò non abbia ottenuto dal Ministero dell'interno rumeno speciale autorizzazione per il loro ingresso.

Le comitive di operai, per non essere trattenute al confine in attesa della necessaria autorizzazione, devono avvisare in tempo opportuno chi li ingaggiò del giorno del loro arrivo, indicando bene il confine al quale sono diretti e chiedendo che siano fatte subito le pratiche necessarie presso il Ministero dell'interno per permettere loro l'entrata.

Egitto. (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console generale in Alessandria comunica che, a causa della crisi finanziaria, non vi è ricerca nell'Egitto di mano d'opera estera; sono anzi numerosi i disoccupati fra gli stessi operai indigeni.

Colonia Eritrea. (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908) — È assolutamente sconsigliabile l'andata in Colonia di operai terzazzieri il cui numero è già colà esuberante.

Congo (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908). — Il R. Console generale in Boma riferisce che in questi ultimi tempi si recano colà, nella speranza di trovare lavoro, operai italiani specialmente provenienti dal Loanda, dal Madagascar e dalla Colonia del Capo. Quel R. funzionario avverte, a tal proposito, che tutti i lavori in corso nel Congo sono condotti direttamente dallo Stato con personale arruolato in Europa, e che essendo altresì vietati gli arruolamenti sul posto è tolta la possibilità di procurarsi comunque un'occupazione agli operai che si avventurano in quei paesi, senza aver compiuto in precedenza le opportune pratiche presso l'amministrazione centrale dello Stato Libero del Congo in Bruxelles. Tale avvertenza deve estendersi del pari ai professionisti in generale, ai quali altrimenti sarebbe precluso in quello Stato ogni campo d'attività.

Stati Uniti. — *Il Dipartimento federale del Tesoro agli Stati Uniti ha emanato il 31 luglio 1907, le seguenti disposizioni, andate in vigore col 1 agosto successivo, concernenti la visita del bagaglio dei passeggeri transatlantici ai porti di sbarco dell'Unione:*

Le leggi e i regolamenti vigenti in materia di dogana prescrivono la visita del bagaglio e degli effetti dei passeggeri al loro arrivo negli Stati Uniti da paesi esteri.

I passeggeri debbono essere muniti dei rispettivi biglietti di entrata (*entries*) da essi compilati e firmati; i relativi moduli col titolo: *Dichiarazione del bagaglio e biglietti di entrata pei residenti e non residenti* saranno distribuiti ai passeggeri durante la prima parte del viaggio da un impiegato del piroscafo a ciò designato. Quando il passeggero ha compilato e firmato la sua dichiarazione col relativo biglietto, ne staccherà lo scontrino (*coupon*) in fondo al modulo, restituendo quest'ultimo all'impiegato

del piroscavo. Le dichiarazioni, anche se deteriorate, non debbono essere distrutte dai passeggeri, ma riconsegnate al Commissario del piroscavo, che vi scriverà sopra la parola *annullato*, fornendo una nuova dichiarazione in bianco al passeggero.

Entrato il piroscavo nel *dock* e sbarcati il bagaglio e gli effetti del passeggero, questi presenterà lo scontrino al capo dell'ufficio daziario, il quale incaricherà un ispettore di fare la visita.

Per l'applicazione del dazio i passeggeri sono divisi in due classi:

1^a) *non residenti* negli Stati Uniti;

2^a) *residenti* negli Stati Uniti;

siffatta distinzione non riguarda affatto la cittadinanza.

Sono considerati *non residenti*:

a) le persone che al momento risiedono in altri paesi;

b) le persone che sono state all'estero con dimora fissa per un anno o più e si dichiarano *non residenti* negli Stati Uniti;

c) le persone che sono state all'estero per due anni, con o senza fissa dimora, e si dichiarano *non residenti* negli Stati Uniti;

Le persone, di cui alla lettera c), possono cancellare la seconda e terza riga fra parentesi sulla *dichiarazione di bagaglio e biglietto di entrata per i non residenti*.

Sono considerati *residenti* le persone non comprese nella classe dei *non residenti*.

Non vi è limitazione circa il valore degli oggetti esenti da dazio, introdotti da persone dichiarantisi *non residenti*, purchè tali oggetti siano effetti di vestiario, articoli di toletta ed altri di uso personale, necessari per il viaggio e non destinati ad altre persone o a scopo di commercio.

Le persone considerate *residenti* possono portare con sè, con esenzione da dazio, tutti quegli articoli che sono ritenuti di uso personale, da essi portati fuori degli Stati Uniti e che non siano stati rimodellati o finiti all'estero, in modo da farne aumentare il valore, e quegli articoli, benchè acquistati all'estero, il cui valore non ecceda i cento dollari, purchè non siano destinati al commercio; se il viaggiatore è minorenne, l'esenzione del dazio sugli

articoli del valore di cento dollari, acquistati all'estero, è limitata a quegli oggetti ritenuti di uso personale del minorenne stesso.

Ogni passeggero può introdurre, esenti da dazio e da altra tassa d'entrata, 50 sigari o 300 sigarette per suo consumo personale. I sigari e le sigarette eccedenti tali quantità sono soggetti alle tasse d'entrata e a dazio o a multa secondo i casi.

Le persone *residenti* devono servirsi del modulo prescritto per la dichiarazione del bagaglio e per il biglietto di entrata pei residenti degli Stati Uniti; i *non residenti* di quello prescritto pei non residenti.

I *residenti* debbono indicare con esattezza nei moduli di entrata, sotto il titolo *Descrizione degli articoli, loro costo e valore all'estero*, gli oggetti acquistati all'estero col prezzo di costo di ciascuno di essi, oppure il loro valore di mercato all'estero se li ebbero altrimenti che per compera.

I *non residenti* devono indicare esattamente nei loro biglietti di entrata (*entries*) e precisamente nelle rubriche *Descrizione degli articoli, prezzo di costo o valore all'estero*, gli articoli non necessari e che non possono ritenersi d'uso personale per il viaggio, nonchè quelli destinati al commercio o ad altre persone col prezzo di costo di ciascun oggetto, se comprato, od il valore sul mercato estero, se avuto altrimenti.

Il membro più anziano della famiglia, se è un passeggero, può fare il biglietto di entrata per tutta la famiglia.

Le signore che viaggiano sole debbono farlo constatare nella loro dichiarazione e nel biglietto o modulo di entrata.

In quest'ultimo deve essere annotato il numero esatto dei colli costituenti il bagaglio che il passeggero porta con sè.

Quando sia possibile, i passeggeri sono tenuti a presentare le ricevute originali degli oggetti comprati all'estero.

I passeggeri che non trovino esatta la valutazione fatta dei loro oggetti, possono chiederne la verifica, ma la domanda deve essere fatta sul posto agli impiegati di servizio. Se per qualche motivo ciò non sia possibile, i colli contenenti gli oggetti saranno conservati in appositi locali di custodia e la domanda di

verifica sarà fatta per iscritto al ricevitore entro due giorni dalla prima stima.

Nessuna richiesta di nuova stima può essere fatta quando gli oggetti siano stati tolti dai locali di custodia.

Sugli oggetti usati di origine straniera il dazio sarà applicato in ragione del prezzo di costo dei medesimi sul mercato estero alla data della partenza per gli Stati Uniti, col ribasso dovuto per il consumo o deprezzamento.

Dietro analoga domanda fatta agli impiegati del dazio di servizio sul *dock*, il bagaglio che deve essere consegnato in altri porti degli Stati Uniti, oltre quello di arrivo, oppure che sia in transito diretto ad un paese estero, può essere fatto procedere esente da dazio sulle varie ferrovie di quelle Compagnie, i cui rappresentanti si trovino nel molo. I passeggeri che intendano spedire il loro bagaglio in porto franco, debbono farne esplicita richiesta nella dichiarazione o nel biglietto d'entrata.

Pel pagamento del dazio gli impiegati governativi non possono accettare che moneta in corso; però, ove ne siano richiesti, possono trattenere il bagaglio nel molo per 24 ore, a fine di mettere in grado il proprietario di procurarsi il denaro.

Si ricorda ai passeggeri che l'offrire compensi o mancie agli impiegati daziari è una violazione della legge e che i funzionari che li accettano saranno destituiti.

Gli eventuali reclami contro gli impiegati del dazio saranno presentati al ricevitore di servizio sul molo o al Ministro del Tesoro.

La legge del 29 dicembre 1897 vieta esplicitamente l'importazione negli Stati Uniti di abiti fatti, in tutto o in parte, con le pelli di foche pescate nelle acque dell'Oceano Pacifico Boreale, a meno che il proprietario possa provare che i detti abiti non sono quelli della specie non ammessa.

I mobili di casa di persone o famiglie provenienti da paesi esteri saranno esenti da dazio, se erano già usati da non meno di un anno e non siano destinati ad altre persone o al commercio.

Affine di poter sollecitamente controllare gli effetti personali ed i mobili di casa, compresi gli abiti di pelli di foca, portati con sè dall'estero da persone partite dagli Stati Uniti e che vi ritornano, e facilitarne l'accettazione da parte dell'ufficio di dogana, i detti oggetti possono essere registrati, presente il ricevitore del dazio, nel porto di partenza o nel porto dal quale comincia il viaggio.

Nuova York (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console generale in Nuova York riferisce che, mantenendosi invariata la situazione del lavoro negli Stati Uniti, i nostri emigranti commetterebbero una grave imprudenza, recandosi colà in cerca di un'occupazione, senz'aver assunto in precedenza sicure informazioni.

California (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console in S. Francisco riferisce che, a causa della crisi finanziaria, anche in quella città sono sospese in gran parte le grandi imprese edilizie, che per iniziativa pubblica o privata avrebbero dovuto riparare ai danni del terremoto. E in conseguenza il numero dei disoccupati in San Francisco è grande non meno che nelle metropoli industriali dell'Est.

Arizona (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Agente in Denver (Colorado) comunica che nell'Arizona, e specialmente in Bisbee, a causa del rinvilio del prezzo del rame, le miniere e le fonderie di quel metallo hanno quasi tutte sospeso i lavori e licenziato in massa gli operai.

Panama (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Addetto consolare in Panama comunica che, pur prescindendo da qualsiasi altra ragione di convenienza, è sconsigliabile di recarsi attualmente in Panama in cerca di occupazione, essendosi ormai raggiunto l'equilibrio delle forze operaie necessarie per i lavori in corso.

La Commissione sanitaria del Canale ha richiamato in vigore un'antica disposizione, con la quale è rigorosamente vietato lo sbarco ad individui affetti da tracoma.

Cina (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — Informazioni di buona fonte da Pechino recano che lavori ferroviari non mancano in Cina, ma la spesa del viaggio è, per la grande distanza, assai forte, e il clima in alcune parti pessimo. Aggiungasi che, essendo tutte le ferrovie dell'Impero sotto il controllo delle autorità cinesi e i lavoranti subalterni tutti cinesi, gli operai europei devono sottostare in certo modo ai funzionari imperiali che soprintendono alle predette costruzioni ferroviarie.

Non è da consigliare ad alcuno di recarsi specialmente nel Yunnan, dove la sicurezza personale non esiste e dove d'altra parte i lavori, in clima cattivo, dovrebbero essere terminati fra un anno.

Qualche sorvegliante o capo-mastro che abbia buoni certificati e pratica del mestiere, prima d'intraprendere il lungo viaggio per recarsi sulle linee in costruzione o da costruirsi (come la Pechino Kalgan-Urga, la Tajuenfu-Kaiföngfu, la Pechino-Hankow, la Hankow-Canton, ecc.), farà bene a chiedere informazioni ai Regi Consoli nell'Impero Cinese o direttamente alle direzioni delle società assuntrici.